

REGOLAMENTO GENERALE  
PER IL FIUME OLONA.

- All'oggetto di porre riparo agli gravi disordini, ed abusi, che si sono introdotti nel Fiume Olona, e per mantenere in pieno vigore le Leggi, e Gride in diversi tempi emanate per la conservazione, e retta distribuzione delle sue acque a comodo pubblico, e privato, e segnatamente quella dei 12. Settembre 1773. del Conservatore Verri, non che l'altra del 7. Ottobre 1774. del Duca di Modena Francesco III. Governatore dello Stato di Milano, ed in conformità anche dell'Art. 43. del Regolamento 20. Maggio 1806. sulle Società degli Interessati negli Scòli, e bonificazioni, e dell'Ordinanza della Direzione Generale delle Acque, e Strade in data 12. Maggio 1808. N. 2473.
- La Delegatione del detto Fiume autorizzata dalla Direzione Generale delle Acque, e Strade, e dalla Prefettura Dipartimentale d'Olonà sempre facendosi alle dette Leggi, e Gride, e senza recedere dalle medesime pubblica il presente Regolamento.
- 1.° Non si potrà da chicchessia non avente diritto o privilegio, estrarre, derivare, usare delle Acque suddetta direttamente, o per indiretto modo sotto pena di Lit. 250. per ciascuna contravvenzione applicabile per due terzi alla Cassa della Delegatione, e per l'altro terzo al Custode ovvero Delatore, il quale volendo sarà tenuto segreto, ed a detta pena si procederà con atti esecutivi pe' modi competenti alla Delegatione.
  - 2.° A tal fine si assegna a chiunque pretende aver diritto, o privilegio di usare di dette Acque, e molto più se anche fuori del giorno prescritti dalle N. C. il termine perentorio di mesi due prossimi futuri dopo la pubblicazione del presente a produrre negli atti dell'istrascritto Cancelliere le legali prove del preteso diritto, o privilegio specificando altresì il tempo, e l'orario dell'uso delle Acque, le bocche d'estrazione, gli edifici; la quantità, e denominazione de' Prati, il territorio, ove sono posti, e li corrispondenti numeri di Mappa, per indi procedere a quelle dichiarazioni, e providenze che saranno del caso; altrimenti passato detto termine, e non fatta la produzione ne' modi come sopra, i contumaci senz'altro avviso, e senza speranza di ulteriore dilazione s'intenderanno irremissibilmente esclusi ipso jure dall'uso delle Acque medesime, e si faranno a loro spese interrare le bocche.
  - 3.° Nel suddetto termine di mesi due dovranno essere otturati indistintamente gli scannoni, e rotture alla Ripa, o diramazione del Fiume per braccia sette principiando dalla scannoce, o rottura andando lungo il cavo successivo, di maniera che non vi possa penetrare acqua veruna, e ciò sotto la pena suddetta, nella quale si avranno per innanzi il *Doverarsi ad Affidarsi del tessuti orì anelli si troveranno scannoni, e rotture, e si procederà ex officio al riparo dei disordini a spese de' Contravventori senz'altro Avviso.*
  - 4.° Sotto le stesse proibizioni, e pene cadranno le chiuse, gli impedimenti, le rogere, e qualunque altra materia atta a ritardare il libero corso naturale delle Acque, ovvero ad accrescere l'estrazione, qualora nel termine di giorni 15. non vengano rimossi, e si passerà inoltre alla rimozione di detti impedimenti, *ex officio a spese de' Contravventori.*
  - 5.° Le Bocche, e Bocchelli che non abbiano la soglia di pietra, o che l'abbiano sotto, come pure le chiuse de' Mulini non regolate col dovuto cappello, dovranno accomodarsi alle forme prescritte dalle N. C., e dagli ordini, ed essere collaudati dall'Ingegnere della Delegatione nel termine perentorio di due mesi non prorogabile sotto la quonominata pena, per cui si procederà esecutivamente ne' modi competenti come sopra, facendosi altresì otturare le Bocche, e Bocchelli finché sia eseguito il detto adattamento.
  - 6.° Le Bocche, o Bocchelli più bassi della misura limitata dalla Grida 15. Maggio 1813. in esecuzione di Sentenza del cessato Senato del 5. di quel mese per licenza della Delegatione, dovranno nel termine d'un mese ridursi dagli Utenuti alle misure ivi prescritte, cioè le superiori alla Castellanza esclusivamente avranno l'elevazione eguale al Nervile del primo Mulino immediatamente inferiore a ciascuna bocca, alla Castellanza inclusa sino a Nerviano escluso, avranno once quattro d'altezza più del Nervile del primo inferiore Mulino come sopra, e finalmente da Nerviano inclusivamente sino al fine vi sarà l'altezza di sole once due più del Nervile del primo Mulino come sopra, e ciò pure sotto la pena in detta Grida intimata.
  - 7.° Tutte le Bocche non costrutte a norma dell'ordine 14. maggio 1773. dovranno colla previa licenza della Delegatione ridursi alla forma suddetta, di maniera che abbiano la soglia, ed i stivi di esso vivo, le spalle di sotto rette, e senza sbarato il coltellato, ossia la soglia della tromba in piano, e senza caduta nella lunghezza almeno di Braccia sei, sotto la pena suddetta, oltre all'interramento delle Bocche difettose in sino a che non siano rettificata. Dovranno quindi li Custodi del Fiume presentare all'Ingegnere d'Ufficio la nota fedele del mancamenti che avranno scoperti, e li corrispondenti denunce, affinché la Delegatione possa procedere contro dei negligenti, e contravventori, ai quali si assegna il termine perentorio d'un mese per ridurre le Bocche mancanti alla norma predetta da collaudarsi come sopra dall'Ingegnere della Delegatione.
  - 8.° Alle Bocche, e Bocchelli si dovranno mantenere continuamente le porte, o portine colli Catelli ben assicurati, in maniera che non si possano levar fuori dal cappello; queste porte dovranno inoltre esser ben comodate in modo che non vi si disperdano le Acque sotto pena di Lit. 46. come sopra applicabili, pure come sopra per ciascuna porta, e contravvenzione.
  - 9.° Sotto la stessa pena resta proibito tenerri catenacci, serrature, e chivvi, e li Custodi incontrando tali serrature, le faranno immediatamente azzellere, e denunciaronno la contravvenzione, avvertendo che in ciascuno de' casi predetti si passerà a far interrare le Bocche, e Bocchelli.
  - 10.° Resta proibito muovere, alzare, abbassare, accocciare, altare ec., o fare qua-

- lunque altra variazione al Fiume, ed intorno alle Bocche, Bocchelli, Chiuse, Soglie, Mulini, o suoi Nervili senza licenza in iscritto della Delegatione, osservando però esattamente le cautele in essa prescritte sotto pena di Lit. 250.
- 11.° Riguardo ai Comuni di Parabiago, e Ad restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel § *universitas* delle N. C. tassativamente all'ivi prescritto, e non altrimenti.
  - 12.° Tutti gli Utenuti delle Bocche, e Bocchelli, che non hanno Soratori, ossia cavi cost detti cerca per raccogliere, e rimettere direttamente le Acque del Fiume dopo la congrua irrigazione, come anche agli detti Comuni di Parabiago e Ad per il rispettivo loro Riale, e Bocchello nel termine d'un mese verrà prescritta dall'Ingegnere della Delegatione la norma del Soratore predetto stabilito dalle N. C., e dagli ordini, dovendo essi poi darvi esecuzione nel termine che verrà assegnato sotto pena dell'otturamento delle Bocche, e Bocchelli mancati del detto Soratore. Dovranno altresì detti Utenuti tener ben purgati li detti Soratori sotto la detta pena.
  - 13.° Li Molinari dovranno onninamente in tutti i di festivi, ed in quegli altri, nei quali non macinano, tenere del tutto aperte le porte, e le così dette Spazzere del loro Mulino, perchè l'Acqua abbia il naturale, e libero suo corso, e ciò pure sotto l'accontentata pena in caso di contravvenzione.
  - 14.° Si vuole pure eseguita la disposizione delle N. C. perchè li Molinari non adacquino più di Perche 5. Prato, che ricivi Acqua dal detto Fiume superiormente, al Nervile del loro Mulino sotto pena di Lit. 215. come sopra, applicabili pure come sopra.
  - 15.° Chi sarà trovato ad equare, o di avere l'acqua d'Olonà sopra i suoi terreni contro la forma degli ordini incorrerà nella pena di Lit. 15 se l'adacquamento sarà maggiore di Perche 5., e di Lit. 18. 42. quando sia minore.
  - 16.° Resta proibita la pescagione tanto in detto Fiume, quanto nel suo confluente Bevera con frossine, o reti senza licenza della Delegatione sotto pena della perdita delle reti, o frossine, e di Lit. 46. per ciascuna contravvenzione, la quale pena si duplicherà contro quelli, che dassero, o facessero dare pasta o calcina ai pesci, ed ogni altro oggetto tendente a distruggerli in qualsivoglia modo, o tempo.
  - 17.° Chi andrà d'usare, impedire, o divertire le acque delle Fontane vecchie, o nuove, onde liberamente nella loro totalità, e col naturale loro corso non incorrano nel Fiume, si avrà per incorso nella pena di Lit. 460. 51. intimata dalle N. C. applicabili come sopra, oltre a quanto prescrivono li veglianti Regolamenti.
  - 18.° Sotto la pena di Lit. 115. si proibisce aspettare canape nel Fiume, o ingombrarlo di qualsivoglia altra materia, che ne ritardi il corso.
  - 19.° A tenore delle N. C., e degli ordini qualsivoglia Possessore di terreni adiacenti all'Olonà non potrà estendersi con piantagioni, scipi, sassi, o in altra maniera atti a restringere l'Alveo, il quale dovrà ritenersi nella larghezza per lo meno di Braccia dodici, e tutte le sue ripe dovranno mantenersi libere da qualsivoglia impedimento anche a termini de' veglianti Regolamenti, e ciò sotto la pena portata dal precedente Art. e secondo la circostanza de' casi.
  - 20.° Li Fornasari, ed i loro Padroni non potranno derivare per Bocche, e Bocchelli destinati all'irrigazione de' Prati le Acque ad uso de' mattoni, e coppi senza aver prima riportate in iscritto con previa notificazione del sito, la licenza della Delegatione, osservando poi le cautele che in essa verranno prescritte, altrimenti incorreranno nella pena di Lit. 215. applicabile come sopra.
  - 21.° In tutti li suddetti casi di contravvenzione essendovi più persone interessate, s'intenderà incorso ciascuna d'esse nelle surriferite pene, e si procederà anche per le spese agli Atti esecutivi come sopra.
  - 22.° Chiunque per causa di ultima volontà abbia acquistato ragioni sulle Acque del Fiume Olona, e chiunque per atto tra vivi, o in qualunque altro modo abbia cessato di possederle, dovrà nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente Regolamento farsi descrivere in propria testa sopra il catasto del Fiume Olona per le suddette ragioni acquistate, o per quelle che hanno cessato di possedere con le giustificazioni prescritte nell'Editto censuario 30. Settembre 1752. A tale intestazione sarà pure obbligato chiunque in ogni tempo avvenire farà simili acquisti, o cesserà come sopra di possederle entro il termine suddetto di due mesi dal seguito acquisto, o dalla cessazione di possesso, e non adempiendovi nell'anno, e nell'altro caso nel detto termine a quanto viene disopra prescritto il Contravventore incorrerà nella pena di Lire una sopra ogni Scudo di Estimo del Fondo, od Edificio di sua ragione non catastrato, e avente diritto sopra l'Olonà a termini del Reale Decreto 17. Ottobre 1811.
  - Gli antecedenti Possessori poi che non saranno solleciti di far sostituire nel suddetto Catasto d'Olonà al proprio nome quello de' loro Successori, rimarranno senza alcuna azione tenuti a tutte le imposte, ed agli altri pesi inerenti ai Fpdi medesimi secondo le prescrizioni dell'Art. 28. dell'Imperiale, e Reale Decreto 30. Febbraio 1809.
  - 23.° Per l'infrazione della multa si procederà, secondo l'usata provviduta nel Regolamento disciplinaria dello stesso Fiume Olona Superiormente approvato.
  - 24.° Chiunque andrà di offendere con fatti, o con parole li Delegati, l'Ingegnere, il Cancelliere, ed i Custodi del detto Fiume sarà punito a termini del Codice Penale del Regno. Si riserva la Delegatione di pubblicare tutto quelle altre providenze, che crederà opportuno allo scopo di questo Regolamento, sempre però colla Superiore approvazione. Il presente a notizia comune sarà pubblicato, ed affisso oltre ai luoghi soliti, in tutte le terre adiacenti all'Olonà.

Milano dall'Ufficio del Fiume Olona li 11. Maggio 1812.

PIZZOLI AGOSTINO Presidente.


- FERRARIO AGOSTINO  
GABRINI CAMILLO  
GIULINI DELLA PORTA GIO. CESARE  
MOZZONI FRASCONI PIETRO  
BARBO GIROLAMO GIUSEPPE  
BRAMBILLA CESARE  
VISCONTI GASPARE MARIA

Delegati.

R. Delegatione Provinciale di Milano  
 febbrajo 1812.  
Se ne possono le ristampe  
A. DELEGATO PROVINCIALE  
TORRICENI.

Fatti Dottore Francesco Cancelliere.

# AVVISO



Reffentito avendo l' Illmo Sig. Marchese Don Giuseppe Foppa Regio Ducal Senatore di Milano, e Conservatore del Fiume Olona, che non ostante le replicate Gride state pubblicate d' Ordine de' Ministri Conservatori, colle quali resta proibita la Pescagione di detto Fiume senza licenza, molti si fanno lecito di pescare, quindi col presente Avviso d' Ordine del prefato Sig. Marchese Conservatore, inerendo alle accennate Gride antecedenti, ed in ispecie a quella de' 12. Settembre 1773., nuovamente si prescrive l' esatta osservanza delle Gride medesime eziandio rapporto alla suddetta proibizione di pescare, con avvertenza, che in caso di contravvenzione si procederà irremissibilmente contro qualunque Trasgressore alle pene comminate in esse Gride, incaricando perciò, come s'incaricano i Campari di detto Fiume, perchè debbano vegliare per iscoprire le contravvenzioni, e farne pronta denunzia al Regio Ufficio sotto pena della perdita della loro incumbenza, ed altre pene arbitrarie al prefato Illmo Sig. Marchese Senator Conservatore, ed al Senato Eccmo in caso di loro negligenza.

In oltre, d' ordine del medesimo Illmo Sig. Marchese Conservatore, si vuol affittare per tre anni continui tanto unitamente, che separatamente per istazioni, la Pescagione di detto Fiume dal Ponte esistente sotto la Rasa Comun di Velate Pieve di Varese, sin dove sbocca detto Fiume nel Naviglio grande in Porta Ticinese, escluse per ora le così dette *Altare de' Mulini*, perciò s' avvisa chiunque aspira a tal affitto, perchè nel termine di venti giorni prossimi futuri presenti la sua obblazione munita d' idoneo avallo nelle mani dell' infra scritto Cancelliere, abitante dicontra la Porteria del Venerando Monastero di S. Damiano alla Scala, presso cui si trovano i Capitoli per detto affitto, e successivamente compaja il giorno di Mercoledì, che sarà alli ventitre del futuro mese di Febbraro al dopo pranzo alle ore 21. circa, nella solita Sala d' udienza del prefato Illmo Sig. Marchese Senator Conservatore, posta ec., dove, previo l' esperimento dell' Asta, si delibererà l' affitto a chi avrà fatta miglior obblazione, se così piacerà al prelodato Ministro Conservatore, e quando in tal giorno non si deliberasse, compaja il successivo giorno di Giovedì all' ora preaccennata nella Sala d' udienza suddetta, dove, replicato l' esperimento dell' Asta, si delibererà come sopra, se parimenti così ec.

Dat. in Milano dal Regio Ufficio del Fiume Olona li 25. Gennajo 1785.

F O P P A   C O N S E R V A T O R

Guerrinus Cancell.

# PESCAGIONE D' AFFITTARSI.

**D**' Ordine dell' Illmo Sig. Marchese Don Giuseppe Foppa Regio Ducal Senatore di Milano, Conservatore del Fiume Olona, si vuole affittare tanto unitamente, che separatamente, per stazioni, la Pescagione di detto Fiume dal Ponte esistente sotto la Rasa, Comune di Velate Pieve di Varese, fin dove sbocca detto Fiume nel Naviglio grande in Porta Ticinese; Perciò si avvisa chiunque aspira a tale affitto, perchè nel termine di 20. giorni prossimi futuri, presenti la sua obblazione munita d' idoneo avallo nelle mani dell' infra scritto Cancelliere, abitante di contro la Porteria del Ven. Monistero di S. Damiano alla Scala, presso cui si trovano i Capitoli per detto affitto, e successivamente compaja il giorno di Mercoledì, che sarà all' venticinque del futuro mese di Agosto, al dopo pranzo alle ore 21. circa, nella solita Sala d' udienza del prefato Illmo Sig. Marchese Senatore Conservatore, posta ec., dove, previo l' esperimento dell' asta, si delibererà l' affitto a chi avrà fatta miglior obblazione, se così piacerà al prelodato Ministro Conservatore, e quando in tal giorno non si deliberasse, compaja il successivo giorno di Giovedì all' ora preaccennata nella Sala d' udienza suddetta, dove replicato l' esperimento dell' asta, si delibererà come sopra, se parimenti così ec.

Dat. in Milano dal Regio Ufficio del Fiume Olona li 30.  
Luglio 1784.

FOPPA CONSERVATOR.

*Guerrinus Cancell.*

1610. 5. Maij.

Sic ut infra reperitur in Abberiativis In-  
strumentis q. n. g. d. Josepho Graffon olim  
Reg. Duc. Camerę Noravicum Videlicet  
N. Nomine Domini Anno a Nativitate  
eius. Millesimo Sexcentesimo Decimo  
Indictione Octava Die Veneris Septimo  
Mensis Maij.

Cum sit quod de Anno 1548. (nota fuerit  
lex Coram Delegatis Cesavij contra rearios  
Veneos Agrijs Huminum huius Dominijs,  
et in specie contra utentes Agrijs Huminum  
Ollone, eaque exinde renovata fuerit  
de anno 1563. ut patet Actis insertis  
in infrascripta Sententia.

Cumque de anno 1593. die vigesima  
Augusti Coram M. d. Jacobo Meno-  
chio tunc Preside, Joanne Mendotia

Reperitur in Abbreviaturis Instrumentorum  
Cognationum per Me Notarium infrascriptum,  
inter alia adde Instrumentum unum tenoris  
huiusmodi, videlicet

---

In nomine Domini anno a Nativitate eiusdem  
millesimo sexcentesimo decimo indictione octava  
die veneris septimo Mensis Maij

---

Cum sit quod de anno 1548. mora fuerit his coram  
Delegatis Cesareis contra' varios Utentes Aquis  
Fluminum huius Domini, et in specie contra' Utren-  
ses Aquis Fluminis Olone, eaque exinde renova-  
ta fuerit de anno 1563, ut patet Actis insertis  
in infrascripta Sententia.

---

Cumque de anno 1593. die no. Augusti coram Ill.  
D. D. Jacobo Menochio tunc Preside, Joanne Men-  
docia, Clemence Arago tunc Questoribus Ill. Ma-  
gistratus Reddituum Extraordinariorum Status  
Mediolani, ac p. D. D. Sargano uti ab Excellentis-  
sime Regio Reamtenente delegatis pro qua presenta-  
tione bandrum decretorum prefati Illustrissimi,  
et Excellentissimi Subernatoris expositum fuerit,  
Utentes Aquis et habentes super Flumine Olone,  
buccas, ipsas aquas usurpare, eas extrahendo eae  
ipso Flumine contra' formam, et dispositionem

---

---

Transazione tra la Regia  
Camera, & li Utenti delle Acque  
del fiume Olona.

---

Crovansi nelle abbreviature degli  
strumenti rogati da me Notajo infra-  
scritto, esistere fra le altre scritture un in-  
strumento del tenore che segue, cioè:

---

In nome del Signore, nell'anno dalla  
sua Natività mille e seicento dieci, in die-  
ziona ottava, il giorno di Venerdì, sette Mag-  
gio.

Essendo nell'anno 1548 stata intentata  
una lite innanzi ai Delegati Bresaresi con-  
tro vari utenti delle acque dei fiumi di que-  
sto Dominio, ed in specie contro gli uten-  
ti delle acque del fiume Olona, e la detta  
lite essendo stata appoi rimovata nel 1563,  
come appare dagli atti inserti nell'impresura  
la sentenza;

E stante che nell'anno 1593, il 20 d'A-  
gosto, innanzi agli Ill<sup>mi</sup> Sig. Giacomo Men-  
nochio, allora Preside, Giovanni Mendoga e  
Clemente Arsago, allora Questari dell'illustre